

**Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni della Regione Veneto che promuovono interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso.**

La legge regionale 11 agosto 2009 n. 17, legge nel seguito, all'articolo 10 punto 1, prevede che la Regione definisca i criteri e le modalità per concedere contributi ai Comuni per la predisposizione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), nonché al punto 2, per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni impartite dalla stessa legge.

I criteri e le modalità risultano essere i seguenti.

Vengono concessi contributi ai Comuni per la predisposizione del PICIL in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore ad € 20.000,00 (ventimila euro).

Vengono concessi contributi ai Comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla legge in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a €50.000,00 (cinquantamila euro) per ogni singolo intervento.

Vengono concessi contributi ai Comuni per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale secondo le disposizioni impartite dalla legge in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a €70.000,00 (settantamila euro) per ogni singolo intervento.

Per ottenere i contributi di cui trattasi i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

In base ai finanziamenti disponibili sul bilancio regionale dell'anno corrispondente viene predisposta una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all'Allegato A della legge;
- b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione di cui all'Allegato B della legge;
- c) data di presentazione della domanda;
- d) attestazione di segnalazione di sorgenti luminose pubbliche di grande inquinamento luminoso da parte della Provincia ai sensi dell'art. 4 lettera b) della legge o da parte dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, di cui all'art. 6 della legge;
- e) interventi inseriti nel Programma triennale delle OO PP del Comune;
- f) attestazione relativa all'adeguamento del regolamento edilizio alle disposizioni della legge;
- g) attestazione relativa al risparmio di consumo di energia elettrica effettivamente conseguito nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 punto 6 della legge.

La Regione, attraverso i competenti uffici, verifica l'attuazione degli interventi proposti dai Comuni e successivamente alla trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, procederà a liquidare il contributo stabilito.

Nel caso un Comune abbia richiesto un contributo per la predisposizione del PICIL, per l'erogazione di quanto assegnato dovrà essere trasmessa copia del Piano stesso, perfezionato nella sua efficacia, unitamente alla documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta.